

CIR

CENTER FOR INTER-LEGALITY RESEARCH

Working Paper No. 02/2022

STEFANIA NINATTI

*The Charters Competition seen from Luxembourg. In the Shadows of the
accession process*

The Inter-Legality Working Paper Series can be found at

www.cir.santannapisa.it/working-papers

La Concorrenza fra Carte vista da Lussemburgo. All'ombra del Processo di Adesione.

*Stefania Ninatti**

ABSTRACT: This essay aims to explore – in the aftermath of the reopening of the negotiations for the EU accession to the ECHR - how the CJEU case law read the competition between the two European Charters of Rights and, more specifically, how the Luxembourg Court applied the so-called *Convention test* under the homogeneity clause enshrined in Article 52, par. 3 of the EU Charter of Fundamental Rights. By means of this analysis, it may be possible to grasp some key issues of the present relationship between the two catalogues of rights and their respective courts in the shadow of the accession process. The protection of fundamental rights in Europe – even just examined through the glasses of the horizontal relations between the EU Charter of Fundamental Rights and the European Convention of Human Rights – still resembles the appearance of a «crowded house» in search of a harmonious point of balance.

KEY WORDS: Fundamental rights; accession; convention test; EU Charter of Fundamental Rights; European Convention of Human Rights; EU Court of Justice

* Professoressa di Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

1. Premessa: all'indomani della riapertura del negoziato per l'adesione alla Cedu

Certo, conquistare uno spazio su un territorio già occupato per oltre mezzo secolo da un'altra, autorevole, Carta dei diritti ed esplorato in ogni suo anfratto da dottrina e giurisprudenza non era compito facile, considerando anche che sulle differenze fra i reciproci sistemi di tutela sono scorsi fiumi di inchiostro. Tuttavia, è stato chiaro fin da subito – tanto sul piano ideale quanto sotto il profilo sostanziale – che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea erano per loro natura destinate a convivere, e non solo per ragioni spaziali. Come noto, infatti, è dalla sentenza *Rutili* del 1975¹ che la Corte di giustizia si riferisce espressamente alla Cedu come fonte di ispirazione per l'interpretazione del diritto comunitario. Questa convivenza è stata poi definitivamente sancita dal Trattato di Lisbona che ha fissato nero su bianco l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione (*ex art. 6 TUE*), aprendo una nuova sfida in quel «processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli d'Europa» (art. 1 TUE), all'interno del quale si gioca la complessa partita per la tutela integrata dei diritti. Una sfida impervia, in cui, purtroppo, non si contano le battute d'arresto, tanto da far paragonare la relativa discussione a una sorta di «mostro di Loch Ness» (De Witte 2011, 17).

A dire il vero, il parere n. 2/13 della Corte di giustizia del 18 dicembre 2014 aveva marcato con fin troppa chiarezza la distanza esistente fra i due linguaggi utilizzati per proteggere i diritti in Europa, tracciando un solco netto e, almeno a una prima lettura, quasi insuperabile. Distanza che, peraltro, era già stata segnalata nel primo parere della Corte in materia, adottato nel lontano 1996 (parere 2/94 del 28 marzo 1996), che sottolineava come, con l'adesione alla Convenzione, il regime comunitario di tutela dei diritti sarebbe stato traghettato all'interno di un sistema istituzionale internazionale distinto, determinando «un cambiamento sostanziale», di «rilevanza costituzionale» da realizzare con apposite procedure e adeguate basi giuridiche (par. 34-35).

Eppure, come un fiume carsico, il processo verso l'adesione non si è mai chiuso ed è riemerso, ancora una volta nel 2019, con una lettera formale del presidente e del primo vicepresidente della Commissione Europea al segretario generale del Consiglio d'Europa (31 ottobre 2019) e con la costituzione di un gruppo di lavoro *ad hoc* composto da 47+1 membri

¹ Sent. *Rutili c. Ministro degli Interni*, causa C-36/75.

rappresentativi del Consiglio d'Europa e dell'Ue, sotto la presidenza di Tonje Meinich. E così quel fiume, scomparso sotto terra bruscamente nel 2014, riprende a scorrere in superficie fino ad arrivare all'ultima recente dichiarazione congiunta della segretaria generale del Consiglio d'Europa e della vicepresidente della Commissione Europea (29 settembre 2020) in cui si ribadisce – invero non senza qualche enfasi – che «The European Convention on Human Rights represents everything that the Council of Europe and the European Union stand for. In these difficult times, the resumption of these crucial negotiations sends a strong signal about the commitment of our two organisations, and our member states, to the fundamental values that we cherish. We very much hope that the negotiations can be brought to a speedy and successful conclusion for the benefit of Europe as a whole».

Non era affatto scontata questa ripresa dei negoziati soprattutto dopo la pesante battuta d'arresto registrata con il parere 2/13 e, forse, a dire il vero, non appariva neanche una priorità dell'Unione Europea considerato che, da un lato, la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla Carta dei diritti fondamentali provava che la tutela dei diritti non correva pericoli nell'Unione, dall'altro che «depuis l'avis, le dialogue entre les deux Cours s'est développé de manière satisfaisante sur la base de l'article 52, paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux, et à titre subsidiaire des principes généraux du droit» (Jacqué 2020, 27).

Vista da questa particolare angolazione, la trama composita, che esce dalle pieghe del Trattato di Lisbona, è a dire il vero abbastanza intricata (Schütze 2011, 131 ss.). Se, innanzitutto, nell'art. 6, par. 1 TUE, si incorpora nel diritto primario dell'Unione la Carta dei diritti, con tutte le conseguenze del caso, per quanto riguarda la Cedu, essa assume un rilievo indiretto tramite, da un lato, i principi generali del diritto (art. 6, par. 3 TUE) e, dall'altro – nel caso in cui i diritti previsti dalla Carta corrispondono a quelli disciplinati dalla Convenzione – la clausola di coerenza prevista nell'art. 52, par. 3 della Carta. Non solo quindi si ribadisce, prendendo a prestito la dizione usata nella giurisprudenza della Corte, «lo speciale significato» dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione all'interno dell'ordinamento dell'Unione, ma nel caso in cui i diritti corrispondano si richiede anche una necessaria omogeneità fra le due Carte fondata sul famoso *minimum floor* fissato dalla Corte europea dei diritti umani.²

Nell'ottica del Trattato di Lisbona l'adesione dell'Unione alla Cedu avrebbe chiuso il cerchio aperto dall'art. 52 rendendo direttamente vincolante la Convenzione. La Carta dei diritti

² Più in generale sulla delicata problematica dei livelli di tutela, da leggersi insieme all'art. 53 della Carta, si v. le considerazioni pubblicate in questa Rivista da Bin, 2020

ha cercato, perciò, di tessere la trama dei possibili rapporti fra i due sistemi di tutela, aprendo uno scorcio su questa problematica convivenza, che – nell'intento di quella disposizione – andrebbe governata in modo da assicurare una *coerenza* sistematica. Una coerenza, però, sempre in bilico se, come aggiunge il parere 2/13, si deve anche tenere in conto che le «caratteristiche essenziali del diritto dell'Unione hanno dato vita ad una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano, in modo reciproco, l'Unione stessa e i suoi Stati membri, nonché, tra di loro, gli Stati membri» (par. 167). Non a caso, già dagli anni 2000, la dottrina discuteva del venire in essere di un sistema «reticolare» di tutela dei diritti in Europa (esemplarmente Carrozza 2000, 574-575). Come è stato ampiamente sostenuto, infatti, a partire da esempi noti quali quello della teoria musicale del contrappunto proposta da Maduro (Id. 2003) o della scultura cinetica proposta da Voßkuhle (Id. 2014), o altre immagini artistiche atte a meglio inquadrare il rapporto fra sistemi (Cartabia, Ninatti 2017, 224) la tesi di fondo è comunque stata sempre quella del rigetto della classica piramide delle fonti di origine kelseniana (da ultimo Violini 2019, 453). E, come ci ricorda lo stesso parere, al centro di questa sofisticata «costruzione giuridica, si collocano proprio i diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta» (par. 169).

In quest'ottica, ampliando lo sguardo, non si possono non ricordare anche autorevoli studi legati all'interlegalità: in base ad essi sarebbe oramai arrivato il momento di «uno spostamento di prospettiva», abbandonando il paradigma delle relazioni verticali fra ordinamenti a favore di una loro concorrenza a partire dal caso concreto, su «un piano orizzontale privo (...) di criteri incondizionati, comunque denominati – gerarchia, *primauté*, riserva di competenza ecc. – in base ai quali sai possibile definire una volta per tutte quale sia destinato a prevalere» (Chiti, di Martino, Palombella, 2021, 23).

All'indomani della riapertura del negoziato, può essere, quindi, utile vedere come – indipendentemente da interruzioni e riavvii dei negoziati di adesione dell'Unione alla Cedu – la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia letto la concorrenza delle Carte in Europa e, più in particolare, quale spazio sia stato riconosciuto alla Convenzione e, con essa, alla clausola di coerenza – altrimenti detto anche *Convention test* – di cui art. 52, par. 3 del Trattato di Lisbona. Così procedendo si potrà forse cogliere qualche nota di fondo del rapporto fra i due cataloghi di diritti e le rispettive corti all'ombra del processo di adesione e qualche elemento utile a verificare se la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea intenda costituire uno strumento che combina differenti protezioni all'interno di un unico quadro giuridico (Jääskinen 2015) oppure rappresenti un sistema di tutela semplicemente parallelo.

2. La parola alla Corte

All'indomani del Trattato di Lisbona la Carta dei diritti ha dunque assunto lo stesso valore dei Trattati. Questo momento storico si pensava potesse rappresentare uno spartiacque nell'analisi dei rapporti fra i due sistemi di tutela dei diritti presenti in Europa. In realtà, come avremo modo di constatare, la giurisprudenza europea successiva si è mossa, piuttosto, all'insegna di continuità e cambiamento come del resto già fotografa la formulazione dell'art. 6 TUE. Del resto, non si deve dimenticare che la Carta si presenta sulla scena europea con una sorta di «bagaglio» appresso, costituito da una comprovata esperienza giurisprudenziale sulla tutela dei diritti preesistente alla sua codificazione, da una lunga storia di coesistenza e complementarità con il sistema convenzionale e da un delicato equilibrio fra l'Unione e i suoi stati Membri (Iglesias Sánchez 2012, 1565). Ampliando lo sguardo, infatti, era la stessa tutela dei diritti in ambito Ue che nasceva proprio con questa impronta: come noto, infatti, essa nasceva appoggiata a due fonti di esperienza esterne al sistema, la Convenzione europea e le tradizioni costituzionali comuni degli stati membri. Si potrebbe dire, in un certo senso, che appartiene al dna del sistema euro-unitario di guardare ad esperienze esterne, fra cui la Cedu, per la formulazione e tutela dei diritti fondamentali.

L'interrogativo da cui parte questo lavoro mira, quindi, a verificare quanto l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, con esso, l'efficacia vincolante della Carta abbia mutato questo panorama: all'interno di questo primo quadro ci si chiede, più specificamente, quale spazio il giudice dell'Unione ancora riservi alla Convenzione europea una volta che la Carta ha cambiato regime giuridico. Per affrontare questo tema si è, quindi, scandagliato l'ampio mondo della giurisprudenza della Corte di giustizia (limitandosi a quest'organo): l'immagine dei dati quantitativi già comunica una precisa informazione. Dall'entrata in vigore del Trattato ad oggi quasi ottocento sentenze della Corte di giustizia registrano la presenza – a volte solo nominale, a volte centrale – della Carta dei diritti; se restringiamo la ricerca al contestuale utilizzo nella giurisprudenza della Carta e della Convenzione il numero si assottiglia vistosamente, aggirandosi a poco più di cento cinquanta sentenze. Se, poi, limitiamo ancora di più l'indagine alla materia dei «diritti fondamentali» il dato diventa minimo: una cinquantina di sentenze. La prima impressione che si trae è che, all'ombra del processo di adesione, la Convenzione sembra aver perso un po' del suo antico splendore, almeno agli occhi del giudice del Kirchberg. Oppure, potremmo invece pensare che essa sia stata oramai incorporata nella trama dei principi generali del diritto dell'Unione e della stessa Carta dei diritti, senza più bisogno di doverne ripetere il

fondamento originale. In un certo senso, le disposizioni della Carta portano con sé questo stesso «sostrato giuridico, la CEDU, ove il diritto rilevante nel caso di specie “derivi” sostanzialmente da tale fonte e dalla giurisprudenza sviluppatasi in relazione ad esso» (Amalfitano 2015, 260).

Non pare, allora, inutile approfondire i tratti di questo rapporto, che trovano nella clausola di omogeneità il suo primo interlocutore: una clausola che è stata autorevolmente definita come una «autentica stranezza o aporia di costruzione» – per questo motivo anche oltremodo interessante – in quanto prefigura «un duplice percorso interpretativo che l’operatore sarebbe chiamato ogni volta a compiere, dovendo far luogo sia ad un’interpretazione della carta chiusa dentro di sé che ad una orientata verso la Cedu» (Ruggeri 2020, 134). In altri termini, ci si trova davanti ad una singolare disposizione che, da un lato, esprime l’autonomia dell’ordinamento dell’Unione, dall’altro contestualmente lo apre a confrontarsi con fonti eteronome al sistema. Inutile aggiungere che il giudice ultimo del cd. *Convention test* è il giudice di Lussemburgo, a cui adesso cediamo la parola attraverso l’analisi delle sentenze più rilevanti.

3. La Convenzione e la Corte di Strasburgo fra le pieghe della giurisprudenza della Corte di giustizia: ovvero, delle terre di mezzo...

Per cominciare a verificare quanto le decisioni della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali abbia preso sul serio la Convenzione europea e per aiutarci a inquadrare lo schema portante utilizzato per garantire quei diritti che intersecano entrambi i sistemi di tutela europei, la sentenza *J. McB*³ del 2010 rappresenta un buon punto di partenza: la Corte di Lussemburgo ricorda, innanzitutto, la premessa generale all’applicazione della Carta *ex art. 51*, secondo cui essa si applica solo nell’ambito di attuazione del diritto Ue e non «introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati» (secondo paragrafo).⁴ In quest’affermazione si radica certo il sindacato sul rispetto delle competenze, ma anche quel singolare intreccio fra la Carta e l’atto normativo dell’Unione che tanto caratterizza la giurisprudenza sui diritti in ambito euro-unitario. Se, come noto, nel

³ Sent. *J. McB. c. L. E.*, C-400/10 PPU.

⁴ Per inciso, tale norma determina, a valle, anche un preciso compito del giudice del rinvio: «qualora il giudice del rinvio ritenga che, alla luce delle circostanze delle cause principali, le posizioni dei ricorrenti nelle cause principali siano soggette al diritto dell’Unione, esso dovrà valutare se il diniego del diritto di soggiorno di questi ultimi nelle cause principali leda il diritto al rispetto della vita privata e familiare, previsto dall’art. 7 della Carta. Viceversa, qualora ritenga che dette posizioni non rientrino nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, esso dovrà condurre un siffatto esame alla luce dell’art. 8, n. 1, della Cedu.» (sent. *Mureci*, C-256/11, par. 72)

suo primo periodo di applicazione precedente al trattato di Lisbona, la Carta veniva richiamata (per forza di cose) in combinato disposto con un atto secondario, questo vincolo rimane comunque sotto traccia anche successivamente, in un certo senso rinforzato dal disposto dell'art. 51 che richiede il previo controllo dell'esistente competenza dell'Unione per potere poi procedere ad applicare la singola disposizione della Carta. E ancora più specificamente, è l'autonomia del sistema dell'Unione e la sua specifica natura che vengono a rinforzare il rilievo dell'atto legislativo stesso per la definizione e la tutela di un diritto: per quanto possa sembrare paradossale, «the EU human rights are not a yardstick for EU legislature, but the level of protection of EU human rights is actually defined by the legislature with a view to the effect of an EU policy» (Weiß 2015, 87). E, in effetti, scorrendo i casi in materia di diritti fondamentali è frequente l'impressione che l'atto legislativo abbia più peso nella decisione del disposto della Carta stessa, e che in un certo senso i diritti fondamentali dell'Unione si leggano alla luce del diritto secondario, oppure, in altri termini, che la carta si applichi di fatto indirettamente. Ma qui si aprirebbe un'altra (interessantissima) storia che tuttavia non è oggetto del presente lavoro.

Stante questa generale premessa – che, peraltro, costituisce il *prius* logico al sindacato che la Corte è tenuta a compiere con riguardo ad una possibile violazione della Carta e che dà anche la cifra della specialità della tutela dei diritti in ambito dell'Unione – il giudice di Lussemburgo ribadisce, poi, che in forza della clausola di coerenza posta dall'art. 52, par. 3, si deve procedere a verificare la corrispondenza fra il diritto così come disciplinato dalla Convenzione e dalla Carta dell'Unione poiché, in presenza di tale corrispondenza, «il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli loro conferiti dalla suddetta convenzione» (art. 52, par. 3). Se, dunque, si verifica una simile concordanza, si apre per il giudice dell'Unione la necessità di procedere a un raffronto più serrato con la disciplina convenzionale, poiché essa va letta «nell'interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo» (sent. *J. McB*, par. 53) e, come è stato osservato da un membro emerito della Corte di giustizia, l'operazione da compiere in questo senso è seria e complessa, non basterà ridurla ad una semplice citazione (Mengozzi 2010). Il riferimento alla Cedu deve, però, essere inteso «come un riferimento essenzialmente dinamico», si dirà in un altro caso (concl. *N.S.*, par. 145⁵): ciò non toglie che «alla giurisprudenza della Corte Edu spettano, in sede di interpretazione della Carta dei diritti fondamentali, un *significato particolare* ed un peso considerevole, sicché il riferimento ad essa risulta imprescindibile in

⁵ Concl. A.G. Trstenjak, *N.S.*, cause riunite C-411/10 e C-493/10.

sede di interpretazione della Carta dei diritti fondamentali» (par. 146; c.vo nostro). Quanto sia vincolante tale affermazione – che rappresenta un *refrain* costante – è una domanda aperta in dottrina; quel che è certo è che nessun altro trattato internazionale ottiene tanta attenzione a Lussemburgo come la Convenzione europea (esemplarmente, Douglas-Scott, 2006, 650; De Burca, 2013, 173-174). A questo punto, la Corte di giustizia deve, perciò, inoltrarsi nelle pieghe della giurisprudenza convenzionale *analoga* al caso in esame.

È interessante cogliere nell'argomentazione della Corte – che nello specifico riguarda la materia familiare e più in particolare l'art. 7 della Carta e l'art. 8 della Convenzione – come le due discipline si intreccino, tanto che l'interpretazione del regolamento dell'Unione viene infine tratta dalla giurisprudenza convenzionale. Anche nel famoso caso *Y e Z*⁶ sull'attribuzione dello *status* di rifugiato con riguardo alle persecuzioni religiose in Pakistan, l'Avvocato Generale Bot esordisce affermando: «l'interpretazione che propongo è conforme a quella seguita dalla Corte Edu nella decisione...», ben spiegando poi che la questione sottoposta «era molto vicina, per non dire identica» a quella in esame davanti alla Corte di giustizia e ribadendo che il diritto alla libertà religiosa sancito dall'art. 10 della Carta corrisponde all'art. 9 della Cedu (par. 71-72). In altri casi, più seccamente, il giudice dell'Unione osserva, viceversa, che poiché i due articoli corrispondono, basterà riferirsi a quello previsto dalla Carta, senza neppure utilizzare la giurisprudenza della Corte Edu, non essendoci alcuna analogia fra i casi affrontati.⁷

Ma è forse con il primo caso riguardante la validità di un atto dell'Unione alla luce della Carta dei diritti – *Volker and Markus Schecke*⁸, di poco successivo a *J. McB* – e sempre relativo all'applicazione dell'art. 7 della Carta e 8 della Convenzione, questa volta in materia di protezione dei dati personali, che la Grande Sezione della Corte di giustizia arriva a cogliere le potenzialità di questo intreccio di tutela dei due sistemi, fino a disporre l'invalidità di alcune disposizioni del regolamento in questione per violazione del principio di proporzionalità. L'analisi è semplice ma serrata e procede sistematicamente con l'applicazione degli artt. 52, par. 1 (limiti all'esercizio dei diritti), 52 par. 3 (corrispondenza della tutela) e 53 secondo cui nessuna disposizione della Carta può essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti riconosciuti, fra l'altro, anche dalla Cedu. Conseguentemente è sull'analisi della giurisprudenza

⁶ Sent. *Bundesrepublik Deutschland contro Y e Z*, cause riunite C-71/11 e C-99/11.

⁷ Sent. *Europese Gemeenschap contro Otis NV e altri*, Causa C-199/11. In questa giurisprudenza è facile, dunque, cogliere il giudice compiere la classica operazione di *distinguishing*: esemplarmente «una normativa come quella di cui al procedimento principale, infatti, dev'essere distinta da quella che tale Corte [Corte di Strasburgo] ha dichiarato incompatibile con le prescrizioni di tale articolo 6, paragrafo 1, della Cedu nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 6 aprile 2006...» (sent. Toma, causa C-205/15, par. 55).

⁸ Sent. *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert c. Land Hessen*, cause riunite C-92/09 e C-93/09.

convenzionale che il giudice di Lussemburgo finisce per fondare la propria decisione, anche in forza del riconoscimento che «le limitazioni che possono essere legittimamente apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispondono a quelle tollerate nell’ambito dell’art. 8 della Cedu». Come noto, a pochi anni di distanza, la Corte arriverà ben più nettamente – appoggiandosi anche alla analoga giurisprudenza convenzionale – a decidere che «adottando la direttiva 2006/24, il legislatore dell’Unione ha ecceduto i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta», ragion per cui l’intera direttiva 2002/58/CE deve ritenersi invalida (sent. *Digital Rights*, par. 69⁹).

Già dalle parole degli Avvocati Generali si può cogliere la sintonia con cui il giudice di Lussemburgo maneggia la disciplina convenzionale, dopo aver ampiamente testato la Cedu come una delle due fonti di ispirazione per la formulazione dei principi generali del diritto Ue nei decenni precedenti. Ad esempio, senza scendere nei dettagli del caso, nella decisione *Volker and Markus Schecke*, l’Avvocato Generale Sharpston¹⁰ affermava preliminarmente: «non sprecherò tempo e spazio con una disamina dettagliata dell’importanza dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico dell’Unione. I diritti fondamentali costituiscono parte essenziale di tale ordinamento da molti anni. La Cedu assume una posizione di rilievo in quanto fonte dei diritti in parola e la Corte tiene conto in particolare della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ritengo inimmaginabile che norme di diritto derivato dell’Unione che risultino incompatibili con diritti fondamentali in generale, o con la Cedu o la Carta in particolare, possano essere dichiarate valide dalla Corte» (par. 64). Più recentemente, l’AG Kokott, ha sottolineato in maniera simile questa continuità con l’esperienza di lungo corso nella tutela dei diritti, che la Corte ha ampiamente sviluppato nella precedente giurisprudenza e che oramai si è definitivamente affinata, specificando che «detto Trattato ha sì elevato la Carta dei diritti fondamentali al rango di diritto primario vincolante dell’Unione e ha disposto che la Carta e i Trattati abbiano lo stesso valore giuridico (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE). Il contenuto del diritto fondamentale, riconosciuto a livello di Unione, a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale è, tuttavia, ampiamente plasmato dall’articolo 6, paragrafo 1, della Cedu, nonché dalla giurisprudenza della Corte Edu e dei giudici dell’Unione su questa

⁹ Sent. *Digital Rights Ireland Ltd c. Minister for Communications, Marine and Natural Resources e a. e Kärntner Landesregierung e a.*, Cause riunite C-293/12 e C-594/12.

¹⁰ Concl. AG Sharpston, *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert c. Land Hessen*, cause riunite C-92/09 e C-93/09.

tematica. Con il Trattato di Lisbona non è cambiato nulla di essenziale nel contenuto di questo diritto fondamentale» (concl. *Schindler*, par. 40).

E' un legame molto stretto quello che si viene dunque a creare fra i due sistemi nel controllo sulla clausola di omogeneità ex art. 52, par. 3, tanto da far dire alla Corte, in sede di appello, nel citato caso *Schindler*, che «nella parte in cui le ricorrenti lamentano una violazione della Carta, esse possono dimostrare un errore di diritto nel controllo effettuato dal Tribunale solamente provando che questo non ha attribuito al diritto di proprietà lo stesso senso e la stessa portata conferitigli dalla Cedu» (sent. *Schindler*, par. 128). Un vincolo forte, dunque, raccorda le due Carte, tale da far sostenere in un altro caso in appello che se «il Tribunale ha correttamente dichiarato che il diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio, quale tutelato dall'articolo 8 della Cedu, non viene violato...» allora non si può che «constatare anche che non è dimostrata alcuna violazione dell'articolo 7 della Carta» (sent. *Deutsche Bahn*, par. 35-36¹¹). Oppure, similmente: «Orbene, con l'adozione dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33, il legislatore dell'Unione non si è posto in contrasto con il livello di tutela offerto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda parte della frase, della Cedu» (sent. *N*, par. 77¹²).

Un vincolo che – si noti bene – non deve per forza essere esplicitato: nell'appello del caso *Inuit*¹³, i ricorrenti lamentavano proprio il fatto che il Tribunale si era limitato ad analizzare il caso con il solo riferimento alla Carta senza prendere in considerazione la Convenzione. Il giudice di Lussemburgo, dopo aver ribadito – come sempre – che comunque la Convenzione, finché l'Unione non vi aderisce, non costituisce un atto formalmente integrato nell'ordinamento giuridico euro-unitario, rimprovera ai ricorrenti di non aver saputo indicare dove il riferimento alle sole norme della Carta sarebbe stato causa di un vizio dell'atto in questione (par. 45-47).

4. L'altro piatto della bilancia: fra autonomia dell'Unione e livelli di tutela differenziati

Come si è ampiamente spiegato, la clausola di coerenza certo porta a introdurre all'interno della giurisprudenza dell'Unione il diritto convenzionale, ma nel contempo

¹¹ Sent. *Deutsche Bahn AG e a. contro Commissione europea*, causa C-583/13 P.

¹² Sent. (Grande Sezione) *J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-601/15 PPU

¹³ Sent. *Inuit Tapiriit Kanatami e a. contro Commissione europea*, Causa C-398/13 P.

sottolinea anche l'esigenza di prendere in adeguata considerazione uno dei principi cardine dell'ordinamento euro-unitario, l'autonomia. Del resto, questa posizione si spiega in via generale già con l'osservazione dell'Avvocato Generale Kokott nel caso *Schindler*,¹⁴ secondo cui se nella soluzione della fattispecie alla Cedu e alla sua giurisprudenza «spetta un ruolo nient'affatto trascurabile», «dal punto di vista formale, tuttavia, non è l'articolo 6 della Cedu in quanto tale, bensì l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, e in particolare il suo secondo comma, nonché i principi generali del diritto dell'Unione richiamati dall'articolo 6, paragrafo 3, TUE, a costituire il parametro per l'esame delle violazioni asserite dalla Schindler contro i principi della divisione dei poteri e dello Stato di diritto» (par. 24). E, in effetti, questa è una tendenza, che va via via rafforzandosi nel tempo, non solo per le ragioni formali esplicitate dall'Avvocato Generale, ma anche perché – a leggere le interviste concesse dagli stessi giudici di Lussemburgo – la Carta rappresenta, innanzitutto, un catalogo dei diritti più aggiornato; o forse perché, comunque, spesso le soluzioni adottate dalle due corti convergono, tanto da far dire all'ex giudice Rosas che non gli sovengono casi in cui la Corte di giustizia abbia apertamente contraddetto un'interpretazione avanzata dalla giurisprudenza di Strasburgo (Rosas 2008, 127). O forse anche perché le sentenze della Corte Edu «costituiscono, per loro natura, decisioni giurisdizionali riferite a casi specifici» sicché «sarebbe sbagliato considerare la giurisprudenza della Corte Edu quale strumento di interpretazione dalla validità illimitata» (concl. *N.S.*, par. 146). A sostegno di quest'orientamento, infine, non si può non citare un'ultima ragione, di natura più pratica, riguardante la mole di casi sottoposti all'esame del giudice comunitario, che impedirebbe un lavoro sistematico e approfondito sulla giurisprudenza della Corte Edu (Krommendijk 2015, 821).

Su tale progressivo indirizzo ha, sicuramente, pesato anche il principio di autonomia dell'Unione, così come risulta ribadito anche dalle spiegazioni relative all'articolo 52 della Carta secondo cui la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU deve essere applicata «senza che ciò pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea». Esemplari in questo senso sono le osservazioni dell'Avvocato Generale Cruz Villalón riguardo il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ex art. 47 della Carta che ha oramai «acquistato un'identità ed una essenza proprie, proiettandosi al di là della mera sommatoria degli enunciati di cui agli artt. 6 e 13 CEDU» (concl. *Samba Diouf*, par. 39). Nelle parole dell'AG sembrerebbe, dunque, trovare conferma l'osservazione iniziale secondo cui

¹⁴ Sent. *Schindler Holding Ltd e altri contro Commissione europea*, causa C-501/11 P

l'esperienza della Convenzione risulta assorbita all'interno della trama del diritto dell'Unione, tanto da assumere «un contenuto proprio, nella definizione del quale giocano un ruolo fondamentale non soltanto gli strumenti internazionali cui tale diritto si ispira, tra i quali, *in primis*, la CEDU, ma anche le tradizioni costituzionali da cui tale diritto deriva, e, con esse, l'universo concettuale dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto». In forza del principio di autonomia non mancano i casi in cui il giudice di Lussemburgo decide di condurre l'analisi alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, in particolare, delle specifiche disposizioni coinvolte (esemplarmente sent. *Conseil des Ministres*, par. 23; *Paoletti*, par. 22; *Orsi e Baldetti*, par. 15; *Menci*, par. 24; e *Garlsson Real Estate*, par. 26). Sia detto per inciso, e senza la possibilità di scendere nei dettagli che, in alcuni di questi casi, tale scelta chiude, in realtà, un precedente contenzioso assai problematico proprio nei confronti del rispetto del parametro convenzionale, come vedremo nel caso *Menci*.

Un aspetto delicato, e cruciale, del sistema operativo proprio dell'art. 52, par. 3 riguarda la possibilità per la Carta di istituire uno standard di garanzia più elevato rispetto quello convenzionale, non ultimo segno di quella particolare autonomia che sostiene il sistema comunitario e auspicata da molti studiosi come possibile tratto distintivo di una *Corte dei diritti* dell'Unione europea. Al riguardo, l'Avvocato Generale Mengozzi – in un caso concernente l'art. 47 della Carta e il gratuito patrocinio – ha avuto modo di osservare che «né la Cedu né la giurisprudenza della Corte EDU consentono di affermare che esiste un diritto assoluto al gratuito patrocinio di cui siano titolari le persone giuridiche», interrogandosi tuttavia se in forza dell'art. 52, n. 3, della Carta si potrebbe comunque «consentire di andare oltre le garanzie finora offerte dalla Cedu e dalla giurisprudenza della Corte Edu» (*DEB*, par. 98¹⁵), per poi rispondere negativamente. In maniera singolare, nel caso *N.S.*¹⁶, riguardante il trasferimento di un richiedente asilo in Grecia, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la tutela predisposta dalla Carta *ex art.* 1, 18 e 47 (dignità, diritto d'asilo e al ricorso effettivo) sia più ampia di quella coperta dall'art. 3 Cedu. La risposta della Corte risulta anche in questa ipotesi negativa, fondando tale soluzione su un mutamento nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, sia pur non ancora pubblicata, finiva con il rimettere in asse la tutela del diritto tra i due sistemi. Così anche nel noto caso *Åkerberg Fransson*, l'Avvocato Generale Villalón, analizzando il principio del *ne bis in idem* secondo una prospettiva «inedita», rileva come l'art. 52, par. 3

¹⁵ Concl. AG Mengozzi, *DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland*, C-279/09.

¹⁶ Sent. *N.S.*, cause riunite C-411/10 e C-493/10.

assuma in questo caso un'accezione diversa: «ritengo che l'obbligo di interpretare la Carta alla luce della Cedu debba essere attenuato quando il diritto fondamentale in questione, o un aspetto dello stesso (...), non è stato pienamente incorporato dagli Stati membri. E sebbene in tali circostanze il diritto e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia costituiscano principi ispiratori per il diritto dell'Unione, considero che l'obbligo di equiparare il livello di tutela garantito dalla Carta a quello riconosciuto dalla Cedu non abbia la stessa efficacia» (par. 85¹⁷). Particolarmente interessante risulta anche, in tal senso, il citato caso *Menci* – riguardante l'art. 50 della Carta e il principio del *ne bis in idem* riguardo il doppio binario punitivo (penale e amministrativo) previsto in ambito tributario italiano –, che era atteso con particolare apprensione, stante l'esistenza di un analogo precedente della Corte di Strasburgo (*A. e B. c. Norvegia*¹⁸): la Corte, decidendo di discordarsi da tale precedente, precisa nel contempo che la soluzione adottata assicura «un livello di tutela del principio del *ne bis in idem* che non incide su quello garantito all'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo» (sent. *Menci*, par. 62). Se ne trae così la regola generale secondo cui l'autonomia e della Corte di giustizia e del diritto dell'Unione trovano affermazione «ogniqualevolta il livello di tutela risulti più elevato, seppur a condizione che non venga lesa un altro diritto garantito dalla Carta» (Nascimbene 2020, 100).

In tal modo sembra riconoscersi una sorta di tutela integrata, ma non troppo, almeno quando il diritto in questione non sia ancora totalmente assorbito all'interno degli ordinamenti degli stati membri o sia comunque possibile discostarsene offrendo un livello di garanzia più elevato.

Una tutela integrata, viceversa, viene fortemente richiesta nei ricorsi del giudice del rinvio (esemplarmente si veda sent. *Radu*¹⁹), che risulta sempre generoso nel citare all'interno del ricorso disposizioni della Carta e della Convenzione (con annessa giurisprudenza) a sostegno delle sue tesi, fino al punto di chiedere alla Corte di Lussemburgo se non si debba poter inferire dall'ordinamento dell'Unione un analogo funzionamento anche per il sistema convenzionale all'interno degli Stati membri. La risposta si ripeterà sempre immutata nelle mille varianti in cui la domanda viene riproposta: «l'articolo 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il rapporto tra la Cedu e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti

¹⁷ Concl. AG Villalón, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson*, C-617/10.

¹⁸ Corte Edu, *A. e B. c. Norvegia*, ricorso n. 24130/11 e 29758/11.

¹⁹ Sent. *Ciprian Vasile Radu*, C-396/11

da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale» (esemplarmente sent. *Kamberaj*, par. 62²⁰). Come osservato dall'Avvocato Generale nel caso *Åkerberg Fransson* «benché i diritti garantiti dalla Cedu formino parte del diritto dell'Unione quali principi generali, detta Convenzione non costituisce in quanto tale uno strumento giuridico formalmente integrato nell'ordinamento europeo. La situazione cambierà quando verrà portato a termine il mandato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, TUE, che prevede l'adesione dell'Unione alla Cedu. Tuttavia, nella fase attuale del processo di integrazione, i criteri di applicazione del diritto dell'Unione, in particolare i principi dell'effetto diretto e del primato, non sono estensibili alla Cedu quando quest'ultima è applicata dai giudici degli Stati membri» (par. 109).

5. La tutela dei diritti: *a crowded house*

Questa sintetica rappresentazione della giurisprudenza che spazia dal 2009 ad oggi sulla materia dei diritti fondamentali al fine di cogliere le linee generali del rapporto esistente fra le due Carte nell'ottica del giudice dell'Unione, non può che scontare una certa (e necessitata) superficialità sulle materie e sui casi: se scendessimo nel dettaglio delle materie toccate dai casi esaminati, potremmo anche constatare che laddove un diritto oramai sia incorporato all'interno dell'ordinamento euro-unitario nel suo complesso, il riferimento alla Convenzione sarà spesso sintetico se non addirittura inesistente (esemplare in questo senso è il settore del giusto processo ex art. 47 della Carta e 6 della Convenzione). Laddove, viceversa, la materia tratti di problematiche non ancora regolamentate all'interno dell'Unione, il riferimento si espande: così si rimane quasi sorpresi dalla dovizia di particolari con cui la giurisprudenza della Corte di Strasburgo viene ripresa nelle sentenze nell'ambito dei diritti dei detenuti. In questo caso, il giudice dell'Unione si premura non solo di ribadire la corrispondenza dell'art. 4 della Carta con l'art. 3 Cedu, ma anche di specificare che «in assenza di regole minime, nel diritto dell'Unione, relative alle condizioni di detenzione, si deve ricordare che (...) l'articolo 3 della Cedu fa gravare sulle autorità dello Stato sul cui territorio viene eseguita una detenzione un obbligo positivo consistente nell'assicurare che ogni detenuto sia incarcerato in condizioni che garantiscano il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati

²⁰ Sent. *Kamberaj*, C-571/10.

adeguatamente», procedendo seguendo poi a un'attenta disamina della relativa giurisprudenza (*ML*, par. 90²¹).

Al termine di quest'analisi, in via conclusiva, è più che legittimo chiedersi se l'armonia fra la Carta e la Convenzione che l'art. 52 si prefiggeva di raggiungere all'ombra dei processi di negoziazione dell'adesione stia venendo in essere. In questo senso non è inutile ricordare le parole del comunicato congiunto del lontano 24 gennaio 2011 dei Presidenti Costa e Skouris – a nome delle due delegazioni rappresentanti la Corte di Strasburgo e la Corte di Lussemburgo – nei primi anni di entrata in vigore della Carta, secondo cui è «importante verificare che ci sia la maggiore coerenza possibile tra la Convenzione e la Carta nel momento in cui quest'ultima contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione. L'articolo 52 paragrafo 3 della Carta prevede d'altronde che in questi casi il senso e la portata dei diritti della Convenzione e della Carta sono gli stessi. In questo quadro, potrebbe dimostrarsi utile una *interpretazione parallela* dei due testi». ²² Inutile dire che l'esame di questo decennio qui svolta mostra non solo le luci di questo processo. Da un lato, certo, non si può negare che i due sistemi di tutela – volenti o nolenti – si sono attenuti a forme di relazione che stanno ad indicare una sorta di rispetto reciproco. In parole più semplici: le due Corti si guardano, si conoscono, si relazionano e si danno appoggio l'una con l'altra. E, tuttavia, dall'altro resta aperto il dilemma di come definire dogmaticamente questo tipo di relazione e di cosa ne determini la solidità. Ad oggi essa ha consentito che non insorgano gravi conflitti a motivo dell'apparente assenza di *un sovereignty claim* o forse, per meglio dire, della presenza di *più sovereignty claims* di diversa natura. Infatti, ciascuna nel proprio ambito e rispetto alla propria, diversa, funzione si riconosce come corte di ultima istanza, l'una a capo di un vero e proprio ordinamento giuridico con tutte le sue peculiarità, l'altra come giudice ingaggiato fin dal secondo dopoguerra per tutelare il terreno dei diritti nel panorama europeo. Questo tipo di relazione può adattarsi anche a risolvere casi nuovi e affatto singolari: basti solo pensare, per fare un ultimo esempio, ad una causa riguardante un mandato d'arresto sollecitato richiesto dal Regno Unito successivamente alla

²¹ Sent. *ML*, causa C-220/18PPU; esemplare anche la sent. *Dumitru-Tudor Dorobantu*, Causa C-128/18, par. 78, nel momento in cui rileva che «per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto dell'Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'articolo 3 della Cedu, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella».

²² Sul comunicato congiunto si rinvia alle considerazioni svolte in questa Rivista da Gennusa, Ninatti 2011, p. 469 ss.

sua richiesta di recesso: nello specifico ci si interroga anche sulla situazione in cui verserebbe la persona a seguito della consegna in uno stato in cui la Carta dei diritti non troverebbe più applicazione. In maniera singolare la Corte di giustizia osserva che il Regno Unito è comunque parte della Cedu: «dato che la permanenza della sua partecipazione a tale Convenzione non è in alcun modo collegata alla sua appartenenza all'Unione, la decisione di detto stato membro di recedere da quest'ultima non incide sul suo obbligo di rispettare l'articolo 3 della Cedu, cui corrisponde l'articolo 4 della Carta, e, di conseguenza, non si può giustificare un rifiuto di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo motivato dal fatto che la persona consegnata corre un rischio di trattamento inumano o degradante, ai sensi di tali disposizioni» (sent. *RO*, par. 52²³).

A fronte di tale progressivo (e rilevante) avvicinamento dei sistemi di tutela, tuttavia, non si può negare l'esistenza di una aporia del sistema così come disegnato. Se, da un lato, infatti, l'esigenza di ricondurre i due mondi paralleli ad un contesto unitario corrisponde ad una logica di buon senso – in fin dei conti gli stati membri sono soggetti (e rispondono), poi, ad entrambi i due ordini giurisdizionali – il cd. *Convention test* spetta poi al solo giudice dell'Unione: tante affermazioni riportate all'interno di questo lavoro, in realtà, se lette più approfonditamente all'interno dei singoli casi, mostrerebbero i limiti (e, talvolta, anche le contraddizioni) di una interpretazione della Convenzione e della sua giurisprudenza operata da un giudice di un altro ordine giuridico, l'Unione europea.

Si crea così un delicato punto di intersezione di giurisdizioni che mostra una sua intrinseca fragilità e che non a caso era stato pensato come transitorio tramite l'art. 52 in attesa dell'adesione. Infatti, il sistema operativo congegnato nel Trattato di Lisbona presuppone, direi necessariamente, nel tempo, un'adesione alla Cedu e l'art. 52, par. 3 con la sua clausola di omogeneità non può essere considerato un'alternativa alla sua mancata realizzazione: se, invece, si considerasse questa disposizione capace di offrire una soluzione stabile di per sé, la Corte di giustizia verrebbe ad assicurare in via autonoma il rispetto della Convenzione (così come vive nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo) senza però che il corrispettivo giudice abbia alcuna possibilità di essere chiamato in causa. E, ancora più grave, gli stati membri (appartenenti ad entrambi i sistemi) potrebbero trovarsi a dover ottemperare ad una decisione della Corte di giustizia – a seguito del *Convention test* – fondata su una interpretazione del diritto convenzionale che la Corte di Strasburgo potrebbe non ritenere aderente alla propria

²³ Sent. *RO*, Causa C-327/18 PPU.

Carta: è stato così osservato che questa costruzione rappresenta «a significant distortion of the Convention architecture» (Callewaert 2018, 1696), risolvibile solo tramite l'adesione dell'Unione alla Cedu.

Guardata anche solo nella prospettiva orizzontale dei rapporti fra la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione, la tutela dei diritti assume dunque, tutt'oggi, le sembianze di una «crowded house» (Villalón 2012, 1) alla ricerca, ancora aperta, di un punto armonico di equilibrio.

Bibliografia

Amalfitano, C. (2015), *Il rilievo della CEDU in seno all'Unione europea ex art. 6 TUE*, in D'Andrea, L., Moschella, G., Ruggeri A., Saitta, A. (a cura di), *La Carta dei diritti dell'Unione europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, Torino, Giappichelli, p. 247ss.

Bin, R. (2020), *A che serve la Carta dei diritti? Un problema poco considerato*, questa Rivista, 4/2020

Cruz Villalón, P. (2012), *Rights in Europe: The Crowded House*, King's College London, Working Papers in European Law, n. 1, disponibile online.

Callewaert, J. (2018), *Do we still need Article 6(2) TEU? Considerations on the Absence of EU Accession to the ECHR and its Consequences*, in *Common Market Law Review*, p. 1685 ss.

Carrozza, P. (2003), *Tradizioni costituzionali comuni, margine di apprezzamento e rapporti tra Corte di giustizia delle comunità europee e Corte europea dei diritti dell'uomo. Quale Europa*

dei diritti? in Falzea, P., Spadaro, A., Ventura L. (a cura di), *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, Torino, Giappichelli, pp. 567 ss.

Cartabia, M., Ninatti S. (2017), *Fundamental Rights in the European Court of Justice and the European Court of Human Rights*, in Douglas-Scott, S. e Hatzis, N. (a cura di), *EU Law and Human Rights*, Cheltenham, Elgar Publishing, p. 211 ss.

Chiti, E., di Martino, A., Palombella G. (2021), *L'era dell'interlegalità*, Bologna, Il Mulino.

De Burca, G. (2013), *After the EU Charter of Fundamental Rights: the Court of Justice as a Human Rights Adjudicator?* in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2, pp. 168 ss.

De Witte, B. (2011), *The Use of the ECHR and Convention Case Law by the European Court of Justice*, in Popelier, P., Van de Heyning, C., Van Nuffel, P. (eds.), *Human Rights Protection in the European Legal Order: the Interaction between the European and the National Courts*, Cambridge, Intersentia, pp.17 ss.

Douglas-Scott, S. (2006), *A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights Acquis*, in *Common Market Law Review*, p. 629 ss.

Iglesias Sánchez, S. (2012), *The Court and the Charter: the Impact of the Entry into force of the Lisbon Treaty on the ECJ's Approach to Fundamental Rights*, in *Common Market Law Review*, 2012, p. 1565 ss.

Gennusa, M., Ninatti S. (2011), *Il comunicato congiunto dei Presidenti Costa e Skouris. La difficile rotta verso una tutela integrata dei diritti*, in questa Rivista, 2, p. 469 ss.

Jacqué, J. P. (2020), *Encore un effort camarades... L'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme est toujours à votre portée*, in *Europe des droits et libertés / Europe of Rights & Liberties*, March/mars, pp. 27 ss.

Jääskinen, N. (2015), *The Place of the EU Charter within the Tradition of Fundamental and Human Rights*, in Morano-Foadi, S., Vickers, L. (a cura di), *Fundamental Rights in the EU. A Matter for Two Courts*, Hart Publ., Oxford, pp. 11 ss.

Krommendijk, J. (2015), *The Use of ECtHR Case Law by the Court of Justice after Lisbon*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 6, pp. 812 ss.

Maduro, M.P. (2003), *Contrapunctual Law: Europe's Constitutional Pluralism in Action*, in N. Walker (a cura di), *Sovereignty in Transition*, Oxford, Hart Publishing

Mengozi, P. (2010), *Les caractéristiques spécifiques de l'Union européenne dans la perspective de son adhésion à la CEDH*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, p. 231 ss.

Nascimbene, B. (2020), *Il divieto di bis in idem nella elaborazione della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Sistema Penale*, 4, p. 95 ss.

Rosas, A. (2008), *The European Court of Justice in Context: Forms and Patterns of Judicial Dialogue*, in *European Journal of Legal Studies*, p. 121 ss.

Ruggeri, A., (2020), *La Carta di Nizza-Strasburgo nel sistema costituzionale europeo*, in *Rivista AIC*, 3, p. 130 ss.

Schütze, R. (2011), *Three 'Bill of Rights' for the European Union*, in *Yearbook of European Law*, p. 131 ss.

Violini L. (2019), *Il principio di indeterminazione preso sul serio? Il caso serio della CDFUE*, in Bergonzini, C. e a. (a cura di), *Scritti per Roberto Bin*, Torino, Giappichelli, p. 443 ss.

Voßkuhle, A. (2014), *Pyramid or Mobile? – Human Rights Protection by the European Constitutional Courts*, Apertura dell'anno giudiziario 2014, disponibile online www.echr.coe.int.

Weiß, W. (2015), *The EU Human Rights Regime Post Lisbon: Turning the CJEU into a Human Rights Court?*, in Morano-Foadi, S., Vickers, L. (a cura di), *Fundamental Rights in the EU. A Matter for Two Courts*, Hart Publ., Oxford, p. 69 ss.